

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2140)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1967
(V. Stampato n. 3839)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(MORO)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(ANDREOTTI)

col Ministro del Bilancio
(PIERACCINI)

e col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 marzo 1967

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, recante modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, con-

cernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« Le imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici del presente decreto possono altresì ottenere i finanziamenti previsti dal comma precedente per somme eccedenti i tre milioni e non superiori a otto alle stesse condizioni previste nel medesimo comma precedente, per la durata massima di cinque anni, purchè la relativa domanda sia presentata agli istituti di credito entro il 31 luglio 1967.

Le provvidenze previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e seguenti sono estese anche ai territori colpiti da movimenti franosi verificatisi in conseguenza delle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966 ».

ALLEGATO

Decreto-legge 23 febbraio 1967, n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 24 febbraio 1967.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il bilancio e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1

All'articolo 40-*bis* sub articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è aggiunto il seguente comma:

« Le imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici della presente legge possono ottenere finanziamenti sino a tre milioni per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime, indipendentemente dal valore degli impianti e dalla concessione di un finanziamento per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, nonché della entità del finanziamento stesso ».

Art. 2

Il primo comma dell'articolo 41-*bis* sub articolo 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dai seguenti:

« Limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici della presente legge, gli istituti e aziende di credito che operano con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, nelle more del completamento della documentazione richiesta, sono tenuti a erogare ai mutuatari, per la parte non eccedente i dieci milioni, il 50 per cento del prestito da essi istituti e aziende deliberato, mentre, per la parte eccedente, sono autorizzati alla erogazione fino al 50 per cento.

La predetta quota del finanziamento che gli istituti e aziende sono tenuti a erogare nelle more della documentazione richiesta è interamente garantita dal Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ».

Art. 3

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI —
PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE